

Łukasz Jan Berezowski
Uniwersytet Łódzki
<https://orcid.org/0000-0002-5312-5451>

CAPITOLO 8 TRADUZIONE E DIRITTO

Traduzione e diritto: un'interdisciplinarietà (in)voluta?

Riassunto

I legami esistenti tra due diverse discipline scientifiche tendono ad essere indispensabili, ma non necessariamente reciproci. Il problema sorge quando l'una non può vivere senza l'altra, rimanendo indifferente nei suoi confronti nel contempo. È proprio quel che si manifesta tra la traduzione e il diritto, un tipo di convivenza di fatto in cui solo il partner più forte coglie i frutti della relazione, mentre quello debole deve sempre adattarsi.

Nel presente capitolo si proveranno a delineare le relazioni del diritto, della legge e della giurisprudenza (spiegandone ogniqualvolta il significato e l'etimologia) con la lingua in quanto sistema di segni e mezzi di comunicazione, e in particolare le difficoltà derivate dalla traduzione del linguaggio giuridico-legale, non solo nel trasferimento dei vocaboli e dei concetti da una lingua madre ad una lingua straniera o vice versa, ma anche all'interno della stessa lingua di riferimento.

Parole chiave: diritto, interdisciplinarietà, traduttologia, traduzione giuridico-legale.

Translation and the law: (in)voluntary interdisciplinarity?

Abstract

The relationships existing between two different disciplines of science may be indispensable, but not necessarily reciprocal. The problem arises when one cannot live without the other remaining indifferent towards it at the same time. That is what happens somewhat frequently in the relationship between translation studies and the law, a kind of cohabitation where only the stronger partner benefits from it, whilst the weaker one must always adapt.

In the present chapter the author shall attempt to outline the links between the law understood as legislation, acts and jurisprudence (by explaining the meaning of each term as well as their etymology) and the language intended as a system of signs and a means of communication. In particular, the difficulties arising from the translation of legal and judicial texts shall be highlighted, which consists not only in the process of transferring words and concepts from one language to another or vice versa, but within the same language of reference.

Keywords: interdisciplinarity, law, legal translation, translation studies.

1. Introduzione: definizioni e tassonomie

Il termine «diritto»¹ deriva dall'etimo latino *dirigere, directus* che più presumibilmente è arrivato in Europa dalla lingua praindoeuropea (da *rag* o *rex*). Questa matrice proveniente da fonti indeterminate ha dato delle etichette a tutti i connotati di riferimento in diverse lingue indoeuropee: *droit* in francese, *derecho* in spagnolo, *Recht* in tedesco, *right* in inglese, *prawo* in polacco e ovviamente «diritto» in italiano. Ciò si riferisce innanzitutto a diverse branche del diritto in senso largo («pubblico» o «privato», «sostanziale» o «processuale», «laico» o «ecclesiastico» ecc.), ma anche in senso stretto («diritto di voto», «diritto alla tutela della salute» ecc.). Parallelamente viene utilizzata la nozione di «legge»² che trae origine dal latino *lex, legis*; dal punto di vista della formazione delle parole quest'ultima è decisamente più fruttifera (ai suoi derivati appartengono, tra gli altri, «legale», «legalità», «legalizzazione», «legislazione», «legittimità» ecc.), anche se il suo significato primario si limita a due connotati referenziali: alla legge in quanto contenitore di atti normativi in senso complessivo («legge italiana», «legge polacca» ecc.) o alle leggi in quanto singole fonti delle norme («leggi ordinarie», «decreti», «statuti» ecc.). Un altro termine cognato costituisce sempre un prestito latino *ius, iuris* che nella sua forma originaria non crea vocaboli nuovi in italiano moderno (ed è associato ai termini tecnici o astratti come *ius commune* o *ius civile*), ma nella sua variante assimilata ha generato lemmi italiani come «giustizia», «giuramento», «giurista», «giurisdizione» e «giurisprudenza»³ (facendo sempre parte dello stesso campo semantico). Particolarmente quest'ultimo derivato dall'espressione *prudentia iuris* (ovvero la «saggezza giuridica»), che oltre ad essere una materia universitaria in senso ampio e un insieme di pronunce degli organi giurisdizionali in senso stretto, rappresenta anche l'interpretazione della legge che è contenuta ed espressa nei provvedimenti delle corti (p.es. la giurisprudenza della Cassazione).

Ciò detto, si procede a sviluppare il quesito sui legami tra il diritto e la traduzione, o più precisamente, tra il diritto e la lingua in quanto materia primaria con l'uso della quale il processo di traduzione non sarebbe mai stato posto in essere. Per ragionare su una possibile risposta (o risposte) in proposito, verranno recuperati alcuni blocchi di idee liberamente collegate intorno al binomio lingua-diritto trattati in configurazioni diverse (proposte dagli studiosi italiani e polacchi citati in seguito).

¹ <https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/diritto/> (ultimo accesso: 14.01.2021).

² <https://www.treccani.it/enciclopedia/legge/> (ultimo accesso: 14.01.2021).

³ <https://www.treccani.it/enciclopedia/giurisprudenza/> (ultimo accesso: 14.01.2021).

2. Il diritto e la lingua

Oggi giorno, accade frequentemente, in qualsiasi ambiente o mondo di lavoro, di trovarsi nella necessità di «tradurre» un testo di giurisprudenza (una sentenza, un'ordinanza), un documento processuale (una memoria, un'opinione, una perizia) o un atto normativo (una disposizione di legge, un decreto, un regolamento). Ciò avviene «attraverso l'elaborazione di formule che ne consentano l'intelligibilità e l'attuazione pratica nelle dinamiche indotte a far percepire complicazioni linguistiche definite come un'astrusità potenzialmente ostili al destinatario medio» (Garzone, Santulli, 2008: 7). E nello stesso tempo capita pure, viceversa, di dover «tradurre», all'interno della comunità giuridica, un gergo di un ambiente professionale altrettanto estraneo e sostanzialmente poco intelligibile anche per gli stessi giuristi (*ibidem*).

Le teorie del linguaggio orientate sul campo della giurisprudenza trovano fondamenta nelle aree scientifiche della linguistica mondiale e sono perlomeno equivalenti. Il «linguaggio giuridico-legale» costituisce un sottogenere della lingua standard usata prevalentemente nella scrittura legale e nella documentazione processuale. Viene considerato un sottolinguaggio o sottocodice, ovvero una sua variante diafasica, siccome si distingue dal linguaggio naturale sul livello del lessico, della sintassi, della morfologia e della semantica, ma anche sotto tanti aspetti linguistici ed extralinguistici (registro, stile, intonazione ecc.). Le modalità secondo le quali il linguaggio giuridico-legale viene formulato sono determinate dall'uso della terminologia specializzata e dai modelli linguistici applicati.

Ci sono tanti sottotipi di scritture legali, in primo luogo, articoli e note di giurisprudenza pubblicati sulle riviste scientifiche e settoriali; in secondo luogo, testi giudiziari di carattere processuale (provvedimenti e decisioni), e infine, gli atti normativi (leggi, convenzioni e trattati internazionali). Ciascuno di essi rappresenta un tipo di comunicazione esclusiva ed ermetica indirizzata ad un gruppo di destinatari assai limitato. Una classificazione in proposito riguardante l'area della linguistica italiana è stata elaborata da Bice Mortara Garavelli (2001: 25), laddove le scritture giuridico-legali sono state suddivise in tre categorie: normativa, interpretativa e applicativa. Le osservazioni affini sono state proposte in precedenza nel campo della scienza linguistica polacca da Bronisław Wróblewski (1948: 56, 136–140), il quale ha contraddistinto «linguaggio giuridico» [PL: *język prawny*], definito come linguaggio utilizzato primariamente dal legislatore, dal «linguaggio legale» [PL: *język prawniczy*], inteso come un metalinguaggio applicato nei contesti professionali dei patrocinisti o rappresentanti legali che praticano il diritto. Infine, esiste anche la nozione di «legalese» di stampo tendenzialmente peggiorativo che vale a dire un discorso di ambito legale caratterizzato da uno stile conservativo, verboso e pomposo, pieno di tecnicismi o latinismi non necessari. Dal punto di vista

storico la comunità giuridica può usare queste etichette nella loro comunicazione ambientale, però mai parlando ai laici.

Lo studio dei rapporti tra il linguaggio e il diritto appartiene quindi al dominio delle scienze linguistiche. L'ambiente giuridico, invece, fatta eccezione per gli avvocati di talento linguistico o biculturali di famiglia, viene limitato per tradizione a considerare la lingua delle disposizioni di legge quale base per l'interpretazione delle norme; con la dovuta avvertenza che, sia per l'ordinamento italiano, che quello polacco o altro, l'indagine del traduttore o dell'interprete non deve limitarsi all'analisi letterale del testo, bensì deve fondarsi sul significato (per parafrasare le famose parole di San Girolamo: *Non verbum e verbo, sed sensum exprimere sensu*).

La traduzione, quindi, è certamente necessaria, ma non nel senso letterale del termine, posto che il fenomeno riguardi anche, paradossalmente, testi espressi nella medesima lingua (definito da Roman Jakobson come «traduzione intralinguistica»). Ma qualora si verificano dei problemi connessi alla comunicazione attraverso lingue differenti, gli interlocutori diventano pienamente convinti del fatto che nell'età delle innovazioni tecnologiche avanzate e dell'onnipresenza dell'inglese tutti si ritengono addirittura poliglotti autodidatti.

3. Il diritto è *una lingua*?

Prima facie, la risposta a tale interrogativo pare affermativa. Tuttavia, l'interesse sottostimato per la materia («giurilinguistica» o «legilinguistica») risulta affatto singolare se solo si consideri che il lavoro del giurista, sia da uno studioso o un legale di carriera, si concretizza quasi sempre in un'attività che, attraverso processi logici talvolta molto complicati, porta inesorabilmente alla produzione di un documento. In sostanza, per usare una formula un po' espressiva, ma nello stesso tempo realistica, "l'operatore del diritto altro non fa se non mescolare parole, per forgiare un insieme di parole, allo scopo di plasmare, a seconda dei casi, uno studio, o un provvedimento giurisdizionale, o un atto negoziale, o un contratto, o lo statuto di una società, o una difesa in giudizio, o un parere legale, o quanto altro richieda il suo intervento" (Garzone, Santulli, 2008: XVIII).

Paradossalmente, la scarsità di interesse manifestata da parte della maggioranza di giuristi-accademici per la disciplina di ricerca linguistica ha probabilmente contribuito alla nascita dell'espressione «linguaggio giuridico-legale», che accomuna sia il codice del legislatore, sia quello degli operatori del diritto. In realtà, si tratta di fenomeni completamente diversi, anche se complementari (come già descritto nella sezione 1).

È possibile, alla fine, affermare che il diritto non si limita ad «usare la lingua» (in quanto tale) bensì linguisticamente si manifesta nell'«usare una lingua», ovvero in una delle sue varietà diafasiche (come già esplicito nella sezione 1).

4. La lingua è *il* diritto

Tale ipotesi pare pure veridica siccome il diritto è costruito con l'uso del linguaggio del potere legislativo e regolamentare nell'asse «verticale» e nazionale o sovranazionale nell'asse «orizzontale». La tipologia è comunque variegata: non limitandosi solo alla realtà italiana o polacca e alle loro istituzioni come il parlamento, il governo o l'amministrazione locale del territorio, non sussiste alcuna controversia sul fatto che la lingua da esse utilizzata costituisca la fonte del diritto.

Il linguaggio del genere, però, è stato fortemente criticato e ritenuto inaccessibile, ogni volta si avvicina al burocratese. Un esempio assai emblematico può essere questa dicitura: “si porta a conoscenza della gentile clientela che l'agenzia effettuerà il seguente orario fino al venerdì 15 ottobre” (Bianco, Stellino, 2011: 144) anziché “l'ufficio rimane aperto dalle ... alle ... fino al venerdì 15 ottobre”. Si osservano: la formula introduttiva indiretta, la presenza del verbo «effettuare» e una locuzione performativa impersonale che rendono tale messaggio meno comprensibile e meno fiduciario ad un lettore non specializzato.

Ricapitolando, il linguaggio del giurista (anche se troppo burocratico e formalistico), sostanzialmente, deve essere incontestabile sul piano del contenuto ma, nel contempo, utilizzabile sul piano della forma per il destinatario finale.

5. La lingua è *un* diritto

Ora occorre, in questa sede, affrontare più dettagliatamente il tema della traduzione e dell'interpretariato in ambito giudiziario nonché orientare l'attenzione anche sulla figura del mediatore linguistico-culturale, in particolare nella fase delle indagini preliminari⁴.

Generalmente, nella procedura penale l'accesso ai servizi linguistici prestati dal traduttore o dall'interprete ad un indagato/imputato che non conosce la lingua nazionale del territorio è disciplinato dalla *Convenzione europea per la*

⁴ In Italia questa figura è ricoperta dal traduttore/dall'interprete iscritto all'albo del tribunale, in Polonia invece dal traduttore/dall'interprete giurato iscritto al registro amministrato dal Ministero della Giustizia, una volta sostenuto l'esame di abilitazione.

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e più precisamente dall'art. 6 che prevede "il diritto ad un processo equo"⁵. Questa norma è confermata nell'art. 45 della Costituzione della Repubblica di Polonia in quanto «regola del giusto processo»⁶ e ripetuta nell'art. 5 della *Legge sul sistema giudiziario del 27 luglio 2001*⁷.

In Italia, invece, almeno per quello che riguarda il diritto processuale in vigore, fino agli anni 2000 non è esistita una norma applicativa per l'attuazione di tale principio. Tanto è vero che la Corte costituzionale con la sentenza del 12 gennaio 1993, n. 10, avendo interpretato l'art. 143 del codice di procedura penale italiano che formalmente garantisce il diritto all'assistenza dell'interprete e del traduttore immediatamente conseguente all'accertamento della conoscenza mancata o insufficiente della lingua italiana (a partire della fase delle indagini preliminari), aveva soprattutto delineato il ruolo dell'interprete/del traduttore, ma lo aveva considerato alla stregua di qualsiasi ausiliario tecnico del magistrato o del tribunale, confermando semplicemente l'espressione del diritto individuale alla difesa, necessaria alla partecipazione cosciente dell'indagato/dell'accusato al processo (Rudvin, Spinzi, 2015: 20–21).

Successivamente, la medesima Corte costituzionale, nella sentenza del 6 luglio 2007, n. 254, è intervenuta anche sul Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia, art. 102), riconoscendo allo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato la nomina di un proprio interprete. Non era, infatti, più sufficiente il riconoscimento del solo diritto all'interpretazione o alla traduzione degli atti fondamentali, ma è stato indispensabile garantire il diritto all'assistenza di un interprete per conferire con il difensore nell'ambito di un rapporto fiduciario (Rudvin, Spinzi, 2015: 21). Finalmente, il Decreto Legislativo 31/1014 è andato oltre e all'art. 3 ha modificato il D.P.R. 115/2001, indicando espressamente che le spese relative agli interpreti e ai traduttori nominati ai sensi dell'art. 143 c.p.p. siano a totale carico dello Stato indipendentemente dall'esito del processo (*ibidem*).

⁵ Art. 3. Ogni accusato ha diritto a(d): a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; [...] e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza (*traduzione ufficiale*).

⁶ Art. 45.1. Chiunque ha diritto ad un giusto processo e pubblico esame della causa senza immotivati indugi da parte del tribunale competente, terzo, imparziale ed indipendente (*traduzione dell'autore*).

⁷ Art. 5. § 1. La lingua ufficiale davanti ai tribunali è la lingua polacca. § 2. La persona che non dispone di una padronanza sufficiente della lingua polacca ha diritto ad agire davanti al tribunale nella lingua da essa conosciuta nonché ad avvalersi dell'ausilio gratuito del traduttore (*traduzione dell'autore*).

6. La lingua è diritto = il diritto è lingua?

Tornando alla linguistica, nella coscienza della varietà che caratterizza l'uso estensivo del linguaggio del diritto, a decorrere dalla nozione del «genere testuale» presente sia nella riflessione linguistica che semiologica, vale la pena soffermarsi su un testo fondamentale nell'amministrazione del diritto, individuabile senza difficoltà sia per la sua funzione giuridica sia per il suo aspetto linguistico (Garzone, Santulli, 2008: 8): è il «provvedimento giudiziario» (sentenza, decreto, decisione, ordinamento) che rappresenta la lingua pura del diritto che parla ad ogni cittadino a prescindere dalla sua formazione, dalla posizione socio-economica, dall'età, dal sesso o dalle opinioni politiche.

Dalla pronuncia del verdetto ascoltato dalle parti che deve essere comprensibile a tutti (i giudici polacchi richiedono una dichiarazione in proposito dalle parti), emerge con chiarezza un tratto che significativamente accomuna i diversi contributi: la ricezione dei testi giuridici. Analizzando, secondo prospettive diverse, unità testuali intere, ricercando singole forme e studiandone le occorrenze in un corpus, lo studioso – giurista o più comunemente linguista – non può non porre al centro della propria indagine le concrete manifestazioni linguistiche che, istanze di un sistema semiotico, concernono, al tempo stesso, il diritto.

Se uno è in grado di studiare una lingua, oltre alla prospettiva nettamente sincronica, anche in quella diacronica, le caratteristiche dei contenuti linguistici ai vari livelli di analisi (lessico, sintassi, struttura testuale) sono caratterizzate da una certa eterogeneità. I testi giuridici funzionano quindi come emanazioni della lingua, in sintonia con le disposizioni che concretizzano le norme vigenti e, simultaneamente, con le norme della lingua stessa (ortografia, punteggiatura, organizzazione di testi, impaginazione ecc.). “La classificazione, l'analisi, la valutazione delle caratteristiche dei testi impegna la ricerca linguistica nelle situazioni più individuate a partire dagli argomenti trattati, ma anche dalla natura dei soggetti coinvolti, dai loro scopi e dalle diverse componenti contestuali” (Garzone, Santulli, 2008: 13). È tendenzialmente un privilegio della sociolinguistica e della pragmatica, le regole delle quali devono essere applicate anche nel processo di traduzione di un testo da una lingua all'altra.

7. Conclusioni

Quale potrebbe essere il futuro della comunità giuridica senza traduttori o interpreti? L'immagine pare abbastanza pessimistica e priva di soluzione o via d'uscita da questa oscurità come abbiamo dimostrato nelle sezioni precedenti. Ovviamente, possiamo immaginarci l'ambito professionale dei legali con dei servizi di traduzione forniti dalla *Machine Translation* anziché dall'*Human*

Translation, che in una certa misura sarebbe in grado di affrontare alcuni schemi convenzionali. Per il resto dell'applicazione, la verità è quella che i traduttori e i giuristi sono destinati a lavorare insieme. E solo dal lavoro di normazione già effettuato e dal miglioramento degli standard conseguiti dipenderà la qualità di questa collaborazione negli anni successivi.

Bibliografia

- Bianco, F., Stellino T. (2011): Sulla lingua degli avvisi pubblici in Italia e in Germania: i primi risultati. In: Nesi, A., Morgana, S., Maraschio, N. (ed.), *Storia della lingua italiana e storia dell'Italia unita*, pp. 133–147. Firenze: Cesati.
- Cavagnoli, S., Ioriatti Ferrari, E. (2009): *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica*. Padova: CEDAM.
- Garzone, G., Santulli, F. (2008): *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffré.
- Mortara Garavelli, B. (2001): *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- Rudvin, M., Spinzi, C. (2015): *L'interprete giuridico. Profilo professionale e metodologie di lavoro*. Roma: Carocci Faber.
- Wróblewski, B. (1948): *Język prawny i prawniczy*. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Sitografia

- <https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/diritto/> (ultimo accesso: 14.01.2021).
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/giurisprudenza> (ultimo accesso: 14.01.2021).
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/legge/> (ultimo accesso: 14.01.2021).

Testi di diritto e di giurisprudenza

- Codice di Procedura Penale del 22 settembre 1988, n. 447.
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.
- Costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997 (*Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej*, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia, art. 102).
- Decreto Legislativo n. 31/1014.
- Legge sul sistema giudiziario del 27 luglio 2001 (*Ustawa o ustroju sądów powszechnych*, Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1070).
- Sentenza della Corte costituzionale del 12 gennaio 1993, n. 10.
- Sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2007, n. 254.